

Da: **Scuola Superiore Sant'Anna**  
**Istituto di Biorobotica**  
 Piazza dei Martiri della Libertà, 33  
 56127 - Pisa  
 P. Iva: 01118840501

A: **Sial Servizi S.r.l.**  
 Via delle Cateratte, 90 int. 12  
 57122 – Livorno  
 P. IVA: 01116060490

## ORDINE DI NOLEGGIO GLOBALE

Con il presente Vi chiediamo di concederci in Noleggio Globale i Beni di seguito descritti alle condizioni particolari e generali riportate nel presente ordine.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

#### A) Descrizione dei Beni:

**Develop ineo +3350i**

**s/n: A93E121003252**

#### B) Installazione:

**Istituto di Biorobotica – Via R. Piaggio, 34 – 56025 Pontedera (PI)**

#### C) Durata del Noleggio:

**60**

Il rapporto di noleggio avrà la durata irrevocabile di mesi:

La durata iniziale del presente contratto è di anni cinque a far data dall'installazione dell'apparecchiatura.

Successivamente si rinnoverà automaticamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno novanta giorni prima della naturale scadenza. La demolizione e/o la cessione del bene a terzi non comportano la risoluzione anticipata del contratto nè danno diritto a risarcimenti di Servizi non goduti.

#### D) Decorrenza del Noleggio:

Il rapporto di noleggio in oggetto decorrerà dalla data di consegna / Installazione dei Beni

#### E) Corrispettivo di noleggio:

**105,00**

L'importo trimestrale di noleggio pari a € verrà fatturato per complessive

**20**

rate.

Il corrispettivo predetto comprende:

- Il canone dovuto dal Cliente per la detenzione dei Beni e per il Servizio di Assistenza tecnica prestato sui medesimi.
- Il canone per la produzione di n. **1.800 stampe b/n e 150 stampe colore** passaggi (minimo garantito).

I passaggi eccedenti **bianco/nero** verranno addebitati alla tariffa di Euro **10,00** / 1.000= (ogni mille)

I passaggi eccedenti **colore** verranno addebitati alla tariffa di Euro **70,00** / 1.000= (ogni mille).

Nessun accredito verrà effettuato nel caso in cui non venga raggiunto il predetto minimo garantito.

#### F) Fatturazione:

La Sial Servizi fatturerà al Cliente:

- Anticipatamente, all'inizio di ciascun trimestre di rapporto, il corrispettivo trimestrale di noleggio.
- Posticipatamente, alla fine di ciascun periodo, i passaggi eccedenti prodotti nel periodo precedente.

#### G) Condizioni di Pagamento:

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Cliente in relazione al presente contratto sarà effettuato secondo la modalità qui di seguito precisata:



Rimessa diretta 30 gg. d.f.



**Bonifico su Unicredit Banca Iban IT67A0200813909000401314874**

#### H) Modalità di pagamento alla stipula:

Il pagamento del corrispettivo alla stipula viene effettuato con A. B. n. \_\_\_\_\_ N.T. intestato a Sial Servizi srl.

#### I) Assistenza Tecnica durante il periodo di noleggio:

Nell'ambito del presente contratto, il servizio di Assistenza Tecnica sui Beni verrà effettuato dalla Sial Servizi (o da terzi da quest'ultima delegati o autorizzati), in nome e per conto della Sial Servizi. Il Cliente prende atto che le richieste per gli interventi dell'Assistenza tecnica – come pure gli ordini per l'approvvigionamento dei materiali di consumo (escluso carta) – dovranno essere indirizzati alla Sial Servizi.

## CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

1. **CONDIZIONI PER LA CONSEGNA, PER L'INSTALLAZIONE E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA:**

Il Cliente dà atto che tutte le prescrizioni antinfortunistiche e tecniche – poste a suo carico – idonee ad assicurare al proprio personale ed al personale tecnico della Sial Servizi, le necessarie condizioni igieniche e di sicurezza, ai Beni, condizioni ottimali di installazione e di funzionamento, sono state illustrate al medesimo dal Fornitore. La Sial Servizi e/o il terzo trasportatore sono formalmente esonerati dal Cliente in relazione ad eventuali danni o incidenti che si verificassero in conseguenza della insufficiente portata dei pavimenti su cui i beni verranno installati, come pure delle superfici percorse nelle fasi di consegna ed installazione (se e in quanto previste) il personale tecnico incaricato redigerà un apposito rapporto rilasciato in copia al Cliente.

2. **PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.**

Il Cliente dovrà informare preventivamente la Sial Servizi di ogni spostamento che riguardi la dislocazione dei Beni. In caso di spostamento, oppure di danni irreparabili subiti dai beni a seguito di quest'ultimo, la Sial Servizi si riserva comunque la facoltà di considerare immediatamente risolto il rapporto (dandone comunicazione al Cliente), oppure di aumentare il canone così da adeguarlo ai maggiori oneri e costi connessi alla prestazione del Servizio di Assistenza tecnica presso il nuovo indirizzo.

3. **VARIAZIONE DEI CANONI.**

La Sial Servizi nel corso del rapporto avrà facoltà di variare i canoni, i criteri di determinazione dei medesimi e i tempi e modalità della relativa fatturazione. La Sial Servizi dovrà darne un preavviso scritto di almeno 90 giorni. Le variazioni predette si applicheranno nei confronti del Cliente nel rispetto delle seguenti condizioni: Nell'ambito di ciascun anno del rapporto, gli aumenti tariffari (rispetto ai canoni in vigore all'inizio dell'anno considerato, non eccedenti il 75% delle variazioni dell'indice Istat (Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati) saranno applicabili di pieno diritto, non potendo il Cliente recedere dal rapporto. Qualora detti aumenti tariffari (sempre con riferimento a ciascun anno del rapporto) eccedano il 75% dell'Indice Istat, il Cliente avrà facoltà di recedere dal rapporto. Tale facoltà dovrà essere esercitata entro 30 giorni successivi al preavviso di variazione ed avrà effetto solo nel momento in cui la variazione comunicata dalla Sial Servizi entrerà in vigore. L'indice Istat predetto sarà quello "su stesso mese anno precedente" pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale: in particolare, l'indice di riferimento sarà il terzultimo pubblicato alla data di notifica del preavviso di variazione riguardante il primo aumento applicato in ciascun anno del rapporto.

4. **AFFIDABILITA' DEI BENI E RESPONSABILITA' PER I DANNI.**

La Sial Servizi garantisce che i Beni sono pienamente conformi a tutte le norme antinfortunistiche ed igieniche, alle disposizioni antinquinamento, a tutte le prescrizioni in materia di omologazione obbligatoria, eccetera, vigenti in Italia. Eventuali contestazioni o reclami per vizi, difetti o mancanza di qualità essenziali dei Beni non esonererà in Cliente dal puntuale pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste, restando inoltre escluso che il Cliente possa richiedere la risoluzione del Contratto, la riduzione del corrispettivo e/o il risarcimento dei danni nei confronti della Sial Servizi. Nei limiti ed alle condizioni previste dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, la Sial Servizi sarà responsabile solo dei danni diretti che possano comunque derivare dai Beni o dal funzionamento degli stessi (esclusi pertanto i danni indiretti).

5. **UTILIZZAZIONE E TUTELA DEI BENI.**

Il Cliente si impegna espressamente nei confronti della Sial Servizi a: 1) Custodire i Beni con la dovuta diligenza e mantenerli secondo le prescrizioni della Sial Servizi. 2) Non apportare modifiche ai Beni, né manometterli, né tentare di ripararli e neppure rimuoverli dal luogo di installazione, se non previo consenso scritto della Sial Servizi. 3) Non asportare e non obliterare le apposite targhette – con il marchio e Numero di serie – apposte sui Beni ed attestanti i diritti che sui medesimi appartengono alla Sial Servizi. 4) Far riconoscere e rispettare dai terzi – in ogni occasione e a proprie spese – tali diritti, spettanti alla Sial Servizi, informando immediatamente quest'ultima in caso di sequestro, pignoramento, od altra azione che comunque possa interessare i Beni, esercitando in tale evenienza ogni eccezione, opposizione e riserva nell'interesse della Sial Servizi. 5) Non costituire i Beni in pegno o farne oggetto di altra garanzia reale di qualsiasi specie. 6) Non cedere ad alcun titolo i diritti nascenti dal presente contratto. 7) Riconoscere alla Sial Servizi il diritto di cedere i diritti nascenti dal contratto. 8) Comunicare, comunque, a mezzo lettera raccomandata o telegramma qualsiasi evento atto a modificare la destinazione giuridica ed economica dei Beni.

6. **CONSERVAZIONE DEI BENI – PERDITA E RISARCIMENTO.**

Il Cliente sarà in ogni momento responsabile di tutti i rischi di deterioramento, danneggiamento, perdita totale o parziale dei Beni dovuti a dolo, negligenza o inadempienza del medesimo. In caso di perdita parziale e/o di danneggiamento riparabile, il Cliente dovrà provvedere a sue spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della Sial Servizi, alla rimessa in efficienza dei Beni, che verrà effettuata a cura della Sial Servizi. In caso di perdita dei Beni e/o danneggiamento irreparabile, il contratto si considererà immediatamente risolto, ma il Cliente dovrà corrispondere alla Sial Servizi un'indennità pari al totale del corrispettivo a scadere, attualizzato al tasso ufficiale di sconto in quel momento vigente.

7. **RESTITUZIONE DEI BENI.**

Qualora non vi sia stata proroga del Contratto di Noleggio, i Beni dovranno essere riconsegnati alla Sial Servizi. In caso di ritardo, la Sial Servizi avrà facoltà di richiedere al Cliente un risarcimento danni pari al corrispettivo periodico previsto in contratto (e cioè in funzione di ogni periodo o frazione di ritardo). Le relative attività di disinstallazione e di trasporto saranno effettuate a cura della Sial Servizi, ma a spese del Cliente. I Beni dovranno essere restituiti in buono stato di manutenzione e di funzionamento e le parti che ricompongono dovranno aver subito solamente l'usura relativa ad un uso normale. Solo dopo la consegna effettuata nei detti termini ed il pagamento di ogni somma dovuta alla Sial Servizi per corrispettivo, interesse, spese e tasse il Cliente sarà liberato da ogni responsabilità.

8. **ADEMPIMENTI AI SENSI D.P.R. 915/1982 SUI RIFIUTI (E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI STATALI / REGIONALI).**

Il Cliente si impegna ad osservare – e far osservare dai propri dipendenti e/o aventi causa – la normativa di cui al D.P.R. 915/1982 sui rifiuti e successive integrazioni regionali / statali, con riferimento ai Beni, loro parti e materiali di consumo, al termine della vita tecnologica dei medesimi.

9. **INTERESSI DI MORA.**

Sui ritardati pagamenti la Sial Servizi potrà applicare un interesse del 5% oltre al "Prime Rate" A.B.I., fatto sempre salvo quanto previsto dalla successiva clausola n. 10. Il primo corrispettivo e/o deposito cauzionale eventualmente costituito a garanzia di tutte le obbligazioni del Cliente sarà versato a semplice richiesta della Sial Servizi, ed i relativi importi saranno infruttiferi di interessi. Il Cliente prende atto che il Deposito Cauzionale potrà essere imputato, in caso di suo inadempimento, come segue: prima alle spese sostenute, quindi agli interessi di mora ed infine al pagamento dei corrispettivi periodici insoluti.

10. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CLIENTE.**

La Sial Servizi potrà considerare immediatamente risolto il presente contratto, qualora il Cliente: 1) Ritardi o rifiuti di prendere in consegna i Beni. 2) Ritardi oltre 15 giorni dalla scadenza il pagamento anche di un solo corrispettivo periodico. 3) Non adoperi la diligenza richiesta nell'uso e nella conservazione dei Beni. 4) Non ottemperi a quanto stabilito nelle precedenti clausole 1 e 5. 5) Cessi la sua attività o la ceda a terzi. 6) La Sial Servizi comunicherà al Cliente o ai suoi aventi causa l'intenzione di avvalersi della Clausola Risolutiva Espressa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a ricezione della quale il contratto si intenderà risolto di diritto e i Beni dovranno essere riconsegnati alla Sial Servizi o ad altri da quest'ultima espressamente indicati. In tal caso il Cliente o i suoi aventi causa dovranno versare immediatamente alla Sial Servizi: i corrispettivi periodici eventualmente scaduti e non pagati, l'importo dell'indennità di mora previsto dalla clausola 9 che precede, l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie ed in genere di tutte le somme che il Cliente sia tenuto a versare alla Sial Servizi in virtù del presente contratto, a titolo di penale il valore attualizzato al tasso ufficiale di sconto dell'ammontare dei corrispettivi a scadere, salvo risarcimento dell'eventuale maggior danno. A titolo di penale, resterà comunque acquisito alla Sial Servizi l'importo del deposito cauzionale infruttifero, eventualmente versato dal Cliente alla firma del contratto.

11. **FORO COMPETENTE.**

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

Il Cliente

03/02/2021

Data

(Timbro e Firma)

Si approvano espressamente ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile ed ai sensi delle norme fiscali, le seguenti clausole: 1. Condizioni Per La Consegna, Per L'installazione E Per Il Servizio Di Assistenza Tecnica - 2. Prestazione Del Servizio Di Assistenza Tecnica - 3. Variazione Dei Canoni - 4. Affidabilità Dei Beni E Responsabilità Per I Danni. - 5 Utilizzazione E Tutela Dei Beni - 6. Conservazione Dei Beni – Perdita E Risarcimento - 7. Restituzione Dei Beni - 8. Adempimenti ai sensi d.p.r. 915/1982 sui rifiuti (e successive integrazioni statali / regionali) - 9. Interessi Di Mora - 10. Risoluzione Del Contratto Per Inadempimento Del Cliente - 11. Foro competente.

Il Cliente

(Timbro e Firma)